ISTITUTO COMPRENSIVO
BADOLATO - GUARDAVALLE *"Aldo Moro"*
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939
Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it
sito web: www.icbadolatoguardavalle.edu.it
Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798

APPENDICE 8

ORGANO DI GARANZIA

Approvato nel Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2025

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

(D.P.R. 235 del 21/11/2007- Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24/6/ 1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti, viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31/7/2008)

Art. 1

L'organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 docente, nominati dal Consiglio di Istituto, su designazione del Collegio dei Docenti (sezione Scuola Secondaria di I grado), con il compito di segretario verbalizzante.

Art. 2

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente, che ha irrogato la sanzione, fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
Il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto anche contenute nei Regolamenti degli Istituti.

Art. 3

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni, per un periodo corrispondente al Consiglio di Istituto.

Art. 4

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all' irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Art. 5

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori

all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art. 6

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori, mediante istanza scritta, indirizzata al presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sul fatto in oggetto. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso di almeno un giorno, a mezzo mail o fonogramma.

Art. 7

Le decisioni, in merito alle imputazioni, devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro quindici giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

Art. 8

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente Scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico.

Art. 9

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art. 10

Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Art. 11

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decidesse la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarebbe immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe, interessato; con conseguente annullamento degli atti già emessi.

Art. 12

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, sarà data comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata. L'Organo di Garanzia potrà anche modificare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività educativa all'interno della scuola.

Art. 13

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.